

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2710

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CRISTONI, CELLINI, CURCI, D'ADDARIO, FERRARINI**

*Presentata il 17 maggio 1988*

**Modifica della denominazione di ufficiale giudiziario in quella di commissario di giustizia, nonché della denominazione di aiutante ufficiale giudiziario in quella di ufficiale notificatore**

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta si rende necessaria ed improcrastinabile stante la confusione di ruoli e la tensione da tempo esistente tra le categorie degli operatori degli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti, presso le varie sedi giudiziarie, ed in special modo nelle grandi sedi.

Tale confusione ha origine principalmente dalla denominazione stabilita con la legge 18 ottobre 1951, n. 1128, per la categoria degli aiutanti ufficiali giudiziari. Detta categoria fu istituita reclutando gli ex commessi autorizzati, che da tempo coadiuvavano gli ufficiali giudiziari nei lavori interni di ufficio e nelle notificazioni. La legge n. 1128 del 1951 volle garantire ai commessi autorizzati uno stato giuridico più adeguato e li sollevò da un rapporto di lavoro autonomo

e privato, che spesso creava disagio economico sia agli ufficiali giudiziari che ai loro collaboratori.

Con la legge n. 1128 del 1951 fu stabilito il criterio di reclutamento di detto personale ed i requisiti richiesti per l'accesso in carriera furono da allora fino ad oggi, quelli previsti per il personale statale della carriera esecutiva.

La titolarità di tutti i servizi, la preposizione a ciascun ramo di servizio e la direzione dell'ufficio sono attribuzioni dell'ufficiale giudiziario e, dove esiste, dell'ufficiale giudiziario dirigente.

Agli aiutanti ufficiali giudiziari, nelle sedi ove risultano in organico, è stata affidata l'attività notificatoria, riconoscendo loro una responsabilità limitatamente al contenuto delle relazioni di notifica. Con la legge 12 giugno 1973,

n. 349, il legislatore ha esteso l'abilitazione ad elevare i protesti cambiari anche agli aiutanti ufficiali giudiziari. Ciò per porre fine al ricorso continuo ai decreti di applicazione dei presidenti di corte d'appello nei vari uffici, stante l'accresciuta mole degli effetti cambiari trasmessi dalle aziende di credito ai pubblici ufficiali titolari (notai, ufficiali giudiziari e segretari comunali).

Con la legge n. 349 del 1973 la titolarità del servizio è stata ribadita per l'ufficiale giudiziario, al punto che, in caso di mancata ricezione dei titoli da parte di esso, l'aiutante ufficiale giudiziario della sede non ha alcun titolo per ricevere gli effetti dalle aziende di credito.

Ribadendo questo rapporto subordinato tra aiutante ufficiale giudiziario ed ufficiale giudiziario e, dove esiste, ufficiale giudiziario dirigente, è inoltre da evidenziare che è fatto divieto agli aiutanti ufficiali giudiziari di servirsi del presentatore.

Quanto sopra è necessario evidenziare per stabilire il rapporto che vige tra la categoria degli ufficiali giudiziari e quella degli aiutanti ufficiali giudiziari. Da alcuni anni, stante la carenza del personale, in alcuni distretti di corte di appello, i presidenti applicano, a norma dell'articolo 32 del vigente ordinamento, alcuni aiutanti ufficiali giudiziari in sede vacante del titolare. Queste frequenti applicazioni, che interessano saltuariamente determinate sedi, hanno fatto sorgere nella categoria degli aiutanti ufficiali giudiziari la esigenza di pretendere la titolarità dei servizi ed addirittura il riconoscimento giuridico di « sostituti ufficiali giudiziari », generalizzando il fenomeno dell'applicazione che avviene in casi eccezionali, come requisito valido per tale assurda pretesa. Con la copertura delle sedi vacanti, auspicabile con un prossimo concorso, verrà meno la suddetta pretesa della categoria aiutanti e quindi la tensione nei vari uffici, potrà essere acuita.

Tale situazione ha suggestionato gli aiutanti ufficiali giudiziari al punto di sottoscrivere le relazioni di notifica, qualificandosi con « aiutante ufficiale giudiziario », disorientando l'utente circa il ruolo di ciascuna categoria. Con la presente proposta si vuole porre fine a detta confusione, in quanto le attribuzioni di ciascuna categoria sono chiare e delimitate dalle leggi vigenti, per cui si vuole rimediare ad inconvenienti di carattere formale, che potrebbero provocare strumentalizzazioni a danno del regolare andamento dei servizi degli uffici interessati.

Pertanto si propone per la categoria degli ufficiali giudiziari la denominazione di « commissario di giustizia » e per la categoria degli aiutanti ufficiali giudiziari la denominazione di « ufficiale notificatore ».

La pubblica amministrazione ha già nei suoi quadri nei vari settori il ruolo di commissari che si può riscontrare presso il Ministero dell'interno, quello degli affari esteri, presso gli uffici consolari, nonché presso l'amministrazione della difesa. Introducendo la figura del commissario nell'ambito dell'amministrazione giudiziaria delineaeremmo più adeguatamente il ruolo di un funzionario, che è già titolare di un complesso di funzioni e di responsabilità, da sempre regolamentate dai codici e dalle varie leggi, e che opera in piena autonomia.

Riconoscendo agli aiutanti ufficiali giudiziari la denominazione di « ufficiale notificatore », delineaeremmo più specificamente una categoria di operatori, la cui precipua attività è quella delle notificazioni. Si verrebbe infine incontro alla categoria, che da anni ha contestato il termine « aiutante », considerato un termine restrittivo.

Pertanto è opportuno che la proposta sia favorevolmente accolta nell'interesse dell'amministrazione della giustizia, stante il continuo disagio nei rapporti tra le categorie degli operatori interessati.

## PROPOSTA DI LEGGE

—

### ART. 1.

1. In tutte le disposizioni legislative vigenti le parole « ufficiale giudiziario » e « aiutante ufficiale giudiziario » sono sostituite rispettivamente con le parole « commissario di giustizia » e « ufficiale notificatore ».

2. La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.